



COMUNE DI AGROPOLI

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

(ex art. 1, commi 102-110, Legge 30 dicembre 2025, n. 199)

(c.d. "Rottamazione Quinquies")

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 21 Aprile 2026

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

Art. 2 - Regime dei dati acquisiti

TITOLO II - DEFINIZIONE AGEVOLATA

Art. 3 - Oggetto della definizione agevolata

Art. 4 - Presentazione dell'istanza, modalità di pagamento e obblighi

Art. 5 - Risccontro dell'istanza di definizione agevolata

Art. 6 - Strumenti di pagamento

Art. 7 - Esito delle istanze di rateizzazione precedenti

Art. 8 - Decadenza dal beneficio

Art. 9 - Comunicazione di scarico: oneri informativi del Concessionario

Art. 10 - Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione (ADER)

Art. 11 - Definizione agevolata delle liti tributarie pendenti

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Rinvio e coordinamento

Art. 13 - Clausola di adeguamento

Art. 14 - Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento disciplina il procedimento per la concessione del pagamento agevolato ovvero della definizione agevolata dei carichi pendenti, in applicazione dell'art. 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Sono oggetto del presente regolamento gli avvisi di accertamento esecutivi ovvero le ingiunzioni in materia di tributi comunali, nonché le ingiunzioni relative a violazioni del Codice della Strada o ad altre entrate patrimoniali (TOSAP, ICP, DPA), affidati al Concessionario della riscossione (soggetti di cui all'[articolo 52, comma 5, lettera b\), del D.Lgs. n. 446/1997](#)) alla data di approvazione del presente regolamento.

Il presente regolamento persegue la finalità di assicurare il buon andamento e l'efficacia dell'azione amministrativa del Comune di Agropoli, temperando le esigenze di riscossione con i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti con i contribuenti, in coerenza con le linee guida governative in materia di equità fiscale.

Le disposizioni del presente regolamento costituiscono diretta applicazione dei precetti normativi di cui all'articolo 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, nonché dei principi sanciti dallo Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212), per quanto compatibili con la vigente normativa in materia di accertamento e riscossione coattiva.

Art. 2

Regime dei dati acquisiti

I dati acquisiti nell'ambito della gestione delle entrate comunali e le relative elaborazioni sono effettuati esclusivamente per finalità istituzionali e pubbliche, in conformità alle disposizioni di legge e ai regolamenti che disciplinano le singole entrate del Comune di Agropoli.

I dati personali non possono essere comunicati a soggetti terzi esterni all'Amministrazione comunale, salvo che la comunicazione sia espressamente prevista da disposizioni di legge o di regolamento.

I dati possono essere comunicati:

- a) ai soggetti terzi affidatari di pubblici servizi o della gestione delle entrate, limitatamente alle attività oggetto di affidamento e, in caso di intervenuta decadenza dal beneficio, per la prosecuzione delle azioni di riscossione ed esecutive;
- b) agli enti e agli uffici preposti alla gestione associata di funzioni o servizi, secondo quanto previsto dalle relative convenzioni attuative, le quali disciplinano le modalità di accesso, utilizzo e tutela della riservatezza dei dati;
- c) ai legali incaricati della tutela in giudizio degli interessi del Comune di Agropoli.

Salvo diversa disposizione, il Responsabile del trattamento dei dati è individuato nel responsabile del servizio competente per l'attività di accertamento o riscossione dell'entrata. In caso di affidamento a terzi, gli affidatari sono designati responsabili del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e sono tenuti a comunicare all'Amministrazione comunale i nominativi dei soggetti autorizzati al trattamento.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Agropoli, che esercita le proprie funzioni secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato, assicurando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

I dati raccolti dai soggetti affidatari nell'ambito delle attività oggetto di affidamento restano di esclusiva proprietà del Comune di Agropoli. Alla cessazione dell'affidamento, tali dati devono essere trasmessi al Comune, nella forma e secondo le modalità dallo stesso indicate, entro sessanta giorni dalla cessazione del rapporto. Il soggetto cessato dall'affidamento è tenuto a cancellare o distruggere i dati ancora detenuti entro un anno dalla cessazione del rapporto contrattuale, salvo diversi obblighi di conservazione previsti dalla legge.

TITOLO II - DEFINIZIONE AGEVOLATA

Art. 3

Oggetto della definizione agevolata

Con l'adesione alla definizione agevolata, i debiti risultanti dai singoli carichi di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento possono essere estinti, senza il pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e delle sanzioni, nella misura prevista dall'art. 4, mediante il versamento delle somme dovute a titolo di capitale, nonché di quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure di accertamento e riscossione, per le eventuali fasi esecutive e per i giudizi pendenti o definiti inerenti ai medesimi carichi, oltre alle spese di notificazione degli atti impositivi, cautelari o di riscossione.

Le somme dovute a titolo di aggio al Concessionario della riscossione non sono corrisposte dal debitore e restano a carico del Comune di Agropoli secondo le pattuizioni intercorse con il medesimo Concessionario. Le eventuali spese legali liquidate in favore del Comune nei giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione degli atti rientranti nella definizione agevolata restano dovute dal debitore e non sono comprese tra i carichi definibili ai sensi del presente regolamento.

Per le sanzioni amministrative, ivi comprese quelle per violazioni del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per irregolarità relative agli obblighi contributivi e previdenziali, le disposizioni del presente regolamento si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, comma 6, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

In tali ipotesi, il debitore può estinguere il proprio carico mediante il pagamento dell'importo dovuto a titolo di sanzione, nonché delle spese di accertamento e di notificazione, comprese quelle sostenute per eventuali misure cautelari o di riscossione. Anche in tali casi, le somme dovute a titolo di aggio al Concessionario della riscossione restano a carico del Comune, secondo le pattuizioni intercorse, e le eventuali spese legali liquidate in favore del Comune nei giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione degli atti rientranti nella definizione agevolata restano dovute dal debitore e non sono comprese tra i carichi definibili ai sensi del presente regolamento.

Art. 4

Presentazione dell'istanza, modalità di pagamento e obblighi

Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata può essere effettuato in unica soluzione, entro il 30 settembre 2026, con estinzione integrale del debito e stralcio totale di sanzioni e interessi, ad eccezione di quanto indicato al precedente art. 3, oppure in forma rateale fino a un massimo di trentasei rate mensili, ciascuna di importo minimo pari a euro 100.

Per i contribuenti che presenteranno un ISEE di valore uguale o inferiore a euro 9.000,00, l'importo minimo della rata potrà essere ridotto fino a euro 50,00.

In caso di pagamento rateale, lo stralcio delle sanzioni è riconosciuto in misura proporzionata al numero di rate prescelto, mentre gli interessi sono comunque integralmente stralciati, secondo il seguente schema:

- fino a 6 rate: stralcio del 90% delle sanzioni e del 100% degli interessi;
- da 7 a 18 rate: stralcio del 75% delle sanzioni e del 100% degli interessi;
- da 19 a 36 rate: stralcio del 50% delle sanzioni e del 100% degli interessi.

La prima rata è fissata al 30 settembre 2026, mentre le successive avranno scadenza mensile fino al completamento del piano di dilazione. Sugli importi rateizzati maturano interessi a decorrere dal 1°ottobre 2026, secondo il tasso legale vigente. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Il Concessionario della riscossione mette a disposizione del debitore, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per l'individuazione dei carichi definibili, tramite i propri uffici territoriali ovvero mediante invio di richiesta a mezzo PEC al seguente indirizzo: municipia-agropoli@legalmail.it.

Successivamente alla trasmissione del prospetto contenente i carichi definibili, il debitore manifesta la volontà di aderire alla definizione agevolata entro il 31 luglio 2026, mediante apposita dichiarazione redatta sul modello predisposto dal Concessionario della riscossione, reperibile nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Agropoli (www.comune.agropoli.sa.it). Le dichiarazioni presentate mediante modulistica difforme sono irricevibili.

L'istanza deve contenere gli estremi identificativi dei carichi da definire, inclusi il numero dell'atto, l'anno d'imposta e il titolo esecutivo (quali, a titolo esemplificativo, ingiunzione di pagamento, avviso di accertamento esecutivo o verbale del Codice della Strada). È ammessa la modifica dell'istanza entro il termine del 31 luglio 2026, nonché la presentazione di più istanze relative a carichi diversi, fermo restando che l'ufficio potrà fornire un unico riscontro. Le istanze prive dei dati identificativi sono irricevibili, salvo integrazione entro i termini mediante utilizzo della modulistica ufficiale.

Nella dichiarazione, il debitore indica altresì il numero di rate prescelto, comunica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciarvi. In ogni caso, la presentazione della dichiarazione di adesione comporta acquiescenza al debito tributario.

A seguito dell'accoglimento della domanda di definizione agevolata, il ricorrente provvede al deposito in giudizio della relativa documentazione, comprensiva dell'atto di rinuncia al ricorso, con conseguente acquiescenza alla legittimità dell'atto impugnato. La controversia è definita con richiesta congiunta di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Il mancato deposito dell'atto di rinuncia ovvero la prosecuzione del giudizio da parte del debitore costituiscono causa di decadenza dalla definizione agevolata.

Ai fini della determinazione delle somme dovute, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e di spese per procedure esecutive o notificazioni. Gli importi corrisposti a titolo di sanzioni e interessi restano acquisiti e non sono scomputabili. Anche qualora il debitore abbia già integralmente versato quanto dovuto ai fini della definizione agevolata, è comunque tenuto alla presentazione dell'istanza per poterne beneficiare. Non sono in ogni caso previsti rimborsi di eventuali somme versate in eccedenza.

Dalla presentazione dell'istanza, con riferimento ai carichi oggetto di definizione:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) fino alla scadenza della prima o unica rata sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) le procedure già avviate non possono proseguire, salvo il primo incanto con esito positivo o la dichiarazione del terzo circa le somme pignorate;
- f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini degli articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e si applicano le disposizioni per il rilascio del DURC;
- g) per i fermi amministrativi su veicoli oggetto di definizione è rilasciato provvedimento di sospensione degli effetti per consentirne l'utilizzo; la cancellazione definitiva avviene solo a seguito del pagamento integrale delle somme dovute e delle spese di cancellazione;
- h) le iscrizioni ipotecarie relative ai carichi definiti vengono cancellate solo dopo il pagamento integrale dei relativi importi e oneri.

Art. 5

Riscontro dell'istanza di definizione agevolata

Entro il 15 settembre 2026, il Concessionario della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato, sull'apposito modello previsto dai precedenti articoli, la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, l'ammontare complessivo delle somme dovute, l'importo delle singole rate e la data di scadenza di ciascuna di esse.

Qualora il debitore non riceva tale comunicazione entro il termine sopra indicato, può presentare reclamo entro e non oltre il 25 settembre 2026, secondo le stesse modalità previste per la presentazione dell'istanza. La mancata o tardiva presentazione del reclamo non consente al debitore di essere rimesso in termini per eventuali scadenze già maturate. In ogni caso, l'assenza di riscontro all'istanza non produce gli effetti previsti dall'art. 9, salvo che il reclamo venga accolto, nel qual caso gli effetti decorrono retroattivamente alla data di presentazione dell'istanza stessa.

Art. 6

Strumenti di pagamento

Il pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali, in caso di adesione alla definizione agevolata prevista dal presente regolamento, deve avvenire, salvo quanto previsto dal successivo art. 10, mediante il sistema "pagoPA", che costituisce il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti obbligati per legge. Tale modalità è prevista in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005) e del D.L. 179/2012, come successivamente modificati e integrati.

Art. 7

Esito delle istanze di rateizzazione precedenti

Per i debiti definibili per i quali sia stata presentata l'istanza di definizione agevolata ai sensi del presente regolamento, le dilazioni precedentemente sospese ai sensi dell'art. 4 sono automaticamente revocate a partire dal 1° ottobre 2026.

Art. 8

Decadenza dal beneficio

Il beneficio della definizione agevolata decade in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, di due rate, anche non consecutive, delle somme dilazionate ai sensi del presente regolamento. In tali ipotesi, la definizione non produce effetti e riprendono automaticamente le attività di riscossione coattiva, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

Per i debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti già effettuati vengono acquisiti a titolo di acconto sull'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non comportano l'estinzione del debito residuo, che il Concessionario della riscossione prosegue a recuperare. Gli importi corrisposti in caso di mancato rispetto della definizione agevolata vengono imputati, in ordine, al soddisfacimento degli interessi di legge e delle spese di accertamento e riscossione, quindi alle sanzioni e, solo se residuati, al capitale.

Art. 9

Comunicazione di scarico: oneri informativi del Concessionario

A seguito del pagamento delle somme previste dai precedenti articoli, il Concessionario della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo corrispondente. Al fine di consentire agli enti creditori l'adeguata informativa e l'aggiornamento delle proprie scritture patrimoniali, il Concessionario trasmette all'Ente impositore, anche in via telematica, una relazione annuale contenente i nominativi dei debitori che hanno aderito alla definizione agevolata, gli importi corrisposti e i codici tributo relativi ai pagamenti effettuati.

In caso di decadenza dal beneficio della definizione agevolata, il Concessionario della riscossione provvede a inviare formale comunicazione all'Ente impositore. Qualora il contratto con il Concessionario giunga a scadenza e non sia rinnovato, quest'ultimo resta comunque responsabile della gestione dei carichi e delle relative comunicazioni fino al subentro del nuovo soggetto, salvo diverso accordo tra le parti, e garantisce la prosecuzione dell'ordinaria attività connessa alla definizione agevolata dei carichi pendenti originariamente affidati.

Art. 10

Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione (ADER)

Per i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, il contribuente può presentare richiesta di definizione agevolata direttamente all'Ufficio Tributi del Comune di Agropoli, trasmettendo apposita istanza tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it.

Tale procedura, in deroga alle altre disposizioni previste dal presente regolamento, è gestita separatamente dall'Ufficio Tributi.

Il versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione, mediante bonifico bancario, secondo le modalità che saranno comunicate al contribuente in fase di definizione. In tal caso, la definizione agevolata comporta il pagamento del solo importo dovuto a titolo di tributo, con stralcio integrale delle sanzioni e degli interessi.

Art. 11

Definizione agevolata delle liti tributarie pendenti

Sono altresì definibili le controversie tributarie relative ad avvisi di accertamento non ancora affidati al Concessionario della riscossione (soggetti di cui all'[articolo 52, comma 5, lettera b\), del D.Lgs. n. 446/1997](#)) alla data di approvazione del presente regolamento, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune di Agropoli entro la data di approvazione del presente regolamento.

La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Agropoli.

La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi di rimborso, espressi o taciti.

I contribuenti interessati possono presentare richiesta di definizione agevolata direttamente all'Ufficio Tributi, mediante trasmissione di apposita istanza tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it.

La definizione agevolata di tali fattispecie è subordinata al rispetto delle medesime modalità di pagamento e degli obblighi previsti per gli atti rientranti nell'ambito della definizione agevolata dei carichi pendenti di cui al presente regolamento.

Dopo l'approvazione della domanda di definizione agevolata, il ricorrente deposita in giudizio i relativi documenti, ossia la rinuncia al ricorso, con acquiescenza alla legittimità dell'atto impugnato. La causa viene definita di comune accordo, richiedendo la cancellazione della materia del contendere a spese compensate. Il mancato deposito dell'atto di rinuncia, ovvero il prosieguo del giudizio da parte del debitore, costituisce causa di decadenza dalla definizione agevolata accordata.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

Rinvio e coordinamento

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme e i regolamenti comunali vigenti che disciplinano ciascuna entrata.

Qualora le disposizioni del presente regolamento non prevedano specifiche salvaguardie delle discipline contenute nei regolamenti comunali relativi alle singole entrate tributarie, ciò comporta l'automatica disapplicazione delle norme regolamentari precedentemente adottate, limitatamente alla disciplina delle fattispecie oggetto del presente regolamento.

Per le entrate derivanti dalle sanzioni del Codice della Strada e dalle sanzioni amministrative ex L. 689/1981, si applicano le disposizioni del presente regolamento nella misura in cui siano compatibili con la disciplina specifica prevista in materia.

Art. 13

Clausola di adeguamento

Si intendono recepite e integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa vigente relativa alla materia disciplinata dal presente regolamento.

Art. 14

Entrata in vigore

Le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore a partire dal giorno della sua pubblicazione.